

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**ROMA - Lunedì, 9 marzo 1964**

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-367  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 -  
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 -  
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno  
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

1964

**LEGGE** 1° marzo 1964, n. 62.

Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici . . . . . Pag. 1026

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 febbraio 1964, n. 63.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Santi Medici e Martiri Cosma e Damiano, nel comune di Bitonto (Bari) . . . . . Pag. 1027

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 febbraio 1964, n. 64.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione del terzo e quarto ufficio coadiutoriale nella Parrocchia Regina Pacis, in Bolzano . . . . . Pag. 1027

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 febbraio 1964, n. 65.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione nella forma « aequae principaliter », della Parrocchia di Santa Caterina V. e M. in Caggiano (Salerno), con la Parrocchia del SS.mo Salvatore nello stesso Comune . . . . . Pag. 1028

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 febbraio 1964, n. 66.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Santi Giacomo e Lorenzo, in frazione Gnignano del comune di Locate Triulzi (Milano) Pag. 1028

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 febbraio 1964.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa-valori di Torino . . . . . Pag. 1028

**DECRETO MINISTERIALE** 7 ottobre 1963.

Consolidamento dell'abitato di Trebisacce, in provincia di Cosenza . . . . . Pag. 1029

**DECRETO MINISTERIALE** 5 marzo 1964.

Emissione di Buoni ordinari del Tesoro . . . . . Pag. 1029

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:** Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . . . Pag. 1029

**Ministero dei lavori pubblici:** Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pistoia . . . . . Pag. 1029

**Ministero della difesa-Marina:** Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di immobili siti nei comuni di Aulla e di Licciana (Massa Carrara).  
Pag. 1029

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Autorizzazione al Consorzio di bonifica del Birgi, con sede in Trapani, ad acquistare un fabbricato . . . . . Pag. 1029

**Ministero del tesoro:** Notifica per smarrimento di titoli nominativi del Debito pubblico . . . . . Pag. 1030

**Ministero della pubblica istruzione:** Esito di ricorsi.  
Pag. 1031

### CONCORSI ED ESAMI

**Ufficio medico provinciale di Salerno:** Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno . . . . . Pag. 1032

### SUPPLEMENTI

#### DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 61 DEL  
9 MARZO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1966 (dalla serie 1<sup>a</sup>/1966 alla serie 10<sup>a</sup>/1966), emessi in base alle leggi 19 luglio 1956, n. 750, e 27 dicembre 1953, n. 941, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1957. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SETTIMA estrazione eseguita il 15 febbraio 1964. — Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> estrazione.

(520)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1964, n. 62.

**Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

Gli articoli 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato sono sostituiti dai seguenti:

Art. 30. — « L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo ».

Art. 34. — « Nel mese di luglio il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio, presenta al Parlamento:

1) il rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre precedente;

2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo ».

Art. 35. — « Lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa, con gli allegati bilanci delle Amministrazioni autonome e con il quadro generale riassuntivo, formano oggetto di un unico disegno di legge.

Ciascuno stato di previsione e il quadro generale riassuntivo sono illustrati da note preliminari.

L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, del totale generale della spesa, di ciascuno stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge ».

Art. 36. — « I residui delle spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi; possono però riprodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi.

I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu inserito l'ultimo stanziamento. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi.

Sono però mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite.

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa ».

Art. 37. — « Le entrate dello Stato sono ripartite: in titoli, secondo che siano tributarie, extratributarie o provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti; in categorie, secondo la loro natura; in rubriche, secondo l'organo al quale ne è affidato l'accertamento;

in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Le spese dello Stato sono ripartite:

in titoli, secondo che siano di pertinenza della parte corrente (o di funzionamento e mantenimento) ovvero della parte in conto capitale (o di investimento). La parte in conto capitale comprende le partite che attengono agli investimenti diretti ed indiretti, nonché ad operazioni per concessione di crediti. La parte corrente comprende le altre spese e l'onere degli ammortamenti;

in sezioni, secondo l'analisi funzionale;

in rubriche, secondo l'organo che amministra la spesa od ai cui servizi si riferiscono gli oneri relativi;

in categorie, secondo l'analisi economica;

in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Nel bilancio di previsione, nel quadro generale riassuntivo e nel rendiconto generale trovano esposizione distinta dalle precedenti entrate e spese quelle connesse alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.

Nel quadro generale riassuntivo è data distinta indicazione:

1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie ed il totale delle spese correnti (o di funzionamento e mantenimento);

2) del risultato differenziale tra il totale complessivo delle entrate e delle spese di qualsiasi natura, comprese quelle connesse ad operazioni di accensione e di rimborso di prestiti ».

Art. 80. — « Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il Ministro per il bilancio fa l'esposizione economico-finanziaria e il Ministro per il tesoro l'esposizione relativa al bilancio di previsione ».

### Art. 2.

Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti articoli 35-bis e 37-bis:

Art. 35-bis. — « Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento è prevista dalla legge ».

Art. 37-bis. — « La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli può essere discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica ».

### Art. 3.

Nelle disposizioni legislative intese a regolare la gestione delle entrate e delle spese dello Stato nonché

delle dipendenti aziende autonome e non contemplate nella presente legge è soppressa la distinzione delle entrate e delle spese in ordinarie e straordinarie.

Alle espressioni « spese ordinarie » o « di parte ordinaria » e « spese straordinarie » o « di parte straordinaria » sono sostituite rispettivamente le espressioni « spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) » e « spese in conto capitale (o di investimento) ».

#### Art. 4.

L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, modificato dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1951, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il bilancio ed il Ministro per il tesoro presentano al Parlamento, ogni anno, entro il mese di marzo la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente ed entro il mese di settembre la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo ».

#### Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno integrale effetto con il bilancio decorrente dal 1° gennaio 1965. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo 1964, con unico disegno di legge, lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa ed il riepilogo generale del bilancio preventivo, in sostituzione e sulla base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa già presentati con distinti disegni di legge e relativi all'esercizio dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965.

Il disegno di legge per l'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 1965 è presentato entro il 30 settembre 1964 dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio.

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1963-1964 e quello relativo al semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 sono presentati dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio, al Parlamento, rispettivamente, entro il mese di gennaio 1965 ed entro il mese di luglio 1965.

Le classificazioni di cui al nuovo testo dell'articolo 37 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono adottate a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1965.

I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonché con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilità dello Stato — o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento — sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge.

#### Art. 6.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, a coordinare con le disposizioni della medesima le disposizioni legislative vigenti per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per gli enti territoriali, nonché per gli enti pubblici di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in modo da far coincidere con l'anno solare i

termini di riferimento dei rispettivi bilanci e da adottare un conforme sistema di classificazione delle entrate e delle spese.

Entro il termine di cui al comma precedente il Governo, sentita una Commissione parlamentare costituita di dodici senatori e di dodici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria per indicare, anche a modifica delle disposizioni legislative vigenti, gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e soggetti alle norme della legge 21 marzo 1958, n. 259, aventi dimensioni e compiti di particolare rilevanza economica e sociale, i cui conti consuntivi debbono essere annessi agli stati di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 35-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

#### Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1964

SEGGNI

MORO — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
2 febbraio 1964, n. 63.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Santi Medici e Martiri Cosma e Damiano, nel comune di Bitonto (Bari).**

N. 63. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ruvo e Bitonto in data 30 maggio 1963, integrato con dichiarazione del 15 ottobre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia dei Santi Medici e Martiri Cosma e Damiano, nel comune di Bitonto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1964

Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
2 febbraio 1964, n. 64.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione del terzo e quarto ufficio coadiutorale nella Parrocchia Regina Pacis, in Bolzano.**

N. 64. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 24 settembre 1963, relativo alla istituzione del terzo e quarto ufficio coadiutorale nella Parrocchia Regina Pacis, in Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1964

Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 140. — VILLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 febbraio 1964, n. 65.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di Santa Caterina V. e M. in Caggiano (Salerno), con la Parrocchia del SS.mo Salvatore nello stesso Comune.**

N. 65. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Campagna in data 15 ottobre 1962, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Santa Caterina V. e M. in Caggiano (Salerno), con la Parrocchia del SS.mo Salvatore nello stesso Comune.

Visto, il Guardasigilli: REALE  
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1964  
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 138. — VILLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 febbraio 1964, n. 66.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Santi Giacomo e Lorenzo, in frazione Gnignano del comune di Locate Triulzi (Milano).**

N. 66. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 28 marzo 1963, integrato con dichiarazione del 4 aprile 1963, relativo alla erezione della Parrocchia dei Santi Giacomo e Lorenzo, in frazione Gnignano del comune di Locate Triulzi (Milano) ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, il Guardasigilli: REALE  
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1964  
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 137. — VILLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 febbraio 1964.

**Nomina di agenti di cambio presso la Borsa-valori di Torino.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1778, la quale stabilisce che i posti resi disponibili, a seguito del collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio settantenni, nominati prima della entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, siano conferiti nell'ordine risultante dalle graduatorie, agli idonei dei concorsi banditi ai sensi della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, ed espletati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, sopraindicata;

Visto il decreto presidenziale in data 30 luglio 1963, registrato dalla Corte dei conti il 5 settembre 1963, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 239, con il quale, gli agenti di cambio, presso la Borsa-valori di Torino: Boasso rag. Luigi, Caffarena Giacomo, Corte Angelo, Etzi dott. Carlo, Filippi Agostino, Oggero Luigi, Penati Luigi, Rubie dott. Alberto, Spolveretti Antonio, Tibò rag. Carlo Vittorio, Treves dott. Umberto, e Trucco Fernando, sono stati collocati fuori ruolo, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1778;

Ritenuto che, in conseguenza di tale collocamento fuori ruolo, presso la Borsa-valori di Torino sono stati resi disponibili dodici posti, da conferire, nell'ordine risultante dalle graduatorie, agli idonei dei concorsi banditi ai sensi della legge 23 maggio 1956, n. 515, espletati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1778;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1963, con il quale fu approvata la graduatoria di merito dei concorrenti a sette posti di agenti di cambio presso la Borsa-valori di Torino, bandito con decreto ministeriale 20 gennaio 1962;

Ritenuto che i candidati a tale concorso risultati idonei, non vincitori, figurano nel seguente ordine della graduatoria di merito:

- 1) Zei rag. Giorgio;
- 2) Chiesa dott. Giulio;
- 3) Negri dott. Giovanni;
- 4) Parisi dott. Cesarino;
- 5) Ilotte dott. Franco;
- 6) Prevedini dott. Paolo;
- 7) Segre dott. Luciano.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1963, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 11, con il quale uno dei predetti idonei e cioè il dott. Negri Giovanni è stato già nominato agente di cambio presso la Borsa-valori di Torino, in quanto risultato idoneo del precedente concorso a quindici posti di agente di cambio presso la predetta Borsa-valori di Torino, bandito con decreto ministeriale 20 marzo 1958;

Considerato che pertanto gli idonei di cui alla graduatoria approvata con decreto ministeriale 14 novembre 1962, si riducono ai candidati: Zei rag. Giorgio, Chiesa dott. Giulio, Parisi dott. Cesarino, Ilotte dott. Franco, Prevedini dott. Paolo e Segre dott. Luciano, i quali risultano attualmente in possesso di tutti i requisiti richiesti per essere nominati agenti di cambio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa-valori di Torino, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, i seguenti candidati dichiarati idonei nella graduatoria approvata con decreto ministeriale 14 novembre 1962:

- 1) Zei rag. Giorgio;
- 2) Chiesa dott. Giulio;
- 3) Parisi dott. Cesarino;
- 4) Ilotte dott. Franco;
- 5) Prevedini dott. Paolo;
- 6) Segre dott. Luciano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1964

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1964  
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 69. — VENTURA SIGNORETTI

(2448)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1963.

Consolidamento dell'abitato di Trebisacce, in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Trebisacce, minacciato da movimenti franosi;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, espresso con voto del 9 aprile 1963, n. 305;

Decreta:

L'abitato di Trebisacce in provincia di Cosenza è da consolidare a cura e spese dello Stato, a' termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1963

*Il Ministro per i lavori pubblici*  
SULLO

*Il Ministro per il tesoro*  
COLOMBO

(2416)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1964.

Emissione di Buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 22 ottobre 1963, con il quale si è stabilito che gli importi dei Buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° novembre 1963 al 30 giugno 1964 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di marzo 1964 l'emissione di Buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentomiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 26 marzo 1964.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1964

*Il Ministro: COLOMBO*

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1964  
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 305. — VENTURA SIGNORETTI

(2513)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1964, il comune di Genova, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 171.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2445)

### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pistoia**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1782 in data 25 gennaio 1964, sono state approvate le modifiche agli articoli 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pistoia.

(2456)

### MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di immobili siti nei comuni di Aulla e di Licciana (Massa Carrara).**

*Avviso di rettifica*

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 31 ottobre 1963, l'indicazione catastale degli immobili di cui venne disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1960, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 3 febbraio 1961, ed indicati nel modo seguente:

Sezione C, mappale 7285, magazzino (Aulla);  
Sezione C, mappale 3812, casa (Aulla);  
Sezione C, mappale 4937, casa (Aulla);  
Sezione C, mappale 5062, abitazione (Aulla);  
Sezione C, mappale 5064, abitazione (Aulla);

è stata così rettificata:

Sezione A, mappale 7285, magazzino (Aulla);  
Sezione C, mappale 3812, casa (Licciana);  
Sezione C, mappale 4937, casa (Licciana);  
Sezione C, mappale 5062, abitazione (Licciana);  
Sezione C, mappale 5064, abitazione (Licciana).

(2458)

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Autorizzazione al Consorzio di bonifica del Birgi, con sede in Trapani, ad acquistare un fabbricato**

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1964, registro n. 2, foglio n. 301, il Consorzio di bonifica del Birgi, con sede in Trapani, è stato autorizzato ad acquistare dalla signora Francesca Bonanno ved. Burgarella il fabbricato sito in Trapani al corso Vittorio Emanuele numeri 160, 162, 164, da destinare a sede consortile, al prezzo complessivo di lire 37.500.000 (trentasettemilionicinquecentomila).

(2457)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Notifica per smarrimento di titoli nominativi del Debito pubblico**  
(In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione).

Elenco n. 6

Si notifica che è stata denunciata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Si rende noto che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli, osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5 % (1935)	152901 (nuda proprietà)	Salvo Lodovico e Liliana di Antonio, minori sotto la patria potestà del padre e figli nati di Carbonieri Elda fu Emilio, moglie di Salvo Antonio, domic. a Verona. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Carbonieri Elda fu Emilio, moglie di Salvo Antonio, domic. a Verona.	52.500
Id.	245926 (nuda proprietà)	Figli nati di Fierro Matteo, fu Fortunato, domic. in Salerno. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Fierro Matteo fu Fortunato, domic. in Salerno.	417.400
Pr. Redim. ricostr. 3,50 %	171 (nuda proprietà)	Gillio Tos Franco fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Tirone Ginnia fu Antonio, vedova Gillio Tos, domic. in Ivrea (Torino). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Tirone Ginnia fu Antonio, vedova Gillio Tos, domic. in Ivrea (Torino).	10.000
Id.	173 (nuda proprietà)	Iscrizione: come sopra. Annotazione: come sopra.	5.000
Id.	181 (nuda proprietà)	Gillio Tos Renato fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Tirone Ginnia fu Antonio, vedova Gillio Tos, domic. in Ivrea (Torino). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Tirone Ginnia fu Antonio vedova Gillio Tos, domic. in Ivrea (Torino).	6.000
Id.	172 (nuda proprietà)	Gillio Tos Franco fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Tirone Ginnia fu Antonio, vedova Gillio Tos, domic. in Ivrea (Torino). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Tirone Ginnia fu Antonio vedova Gillio Tos, domic. in Ivrea (Torino).	1.000
Cons. 3,50 % (1906)	845074 (nuda proprietà)	Cavagnetto Liliana fu Clemente, minore sotto la patria potestà della madre Coppo Marcellina di Secondino, vedova di Cavagnetto Clemente, domic. in Azeglio (Aosta). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Coppo Marcellina di Secondino, vedova di Cavagnetto Clemente, domic. in Azeglio (Aosta).	21.800
Id.	843435 (nuda proprietà)	Eusebio Giuseppina, Francesco e Giuseppe di Felice, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Torino. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Eusebio Felice fu Francesco, domic. a Torino.	4.300
Rendita 5 % (1935)	89055 (nuda proprietà)	Marchisio Vincenzo di Felice, domic. a Cuneo. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Marchisio Maria di Felice, nubile.	4.500
Id.	89056 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra.	4.000
Id.	89057 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra.	2.000
Id.	96657 (nuda proprietà)	Marchisio Serafino di Felice, domic. a Cuneo. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Marchisio Felice fu Ferdinando, domic. a Cuneo.	4.500

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5 % (1935)	96658 (nuda proprietà)	Marchisio Serafino di Felice, domiciliato a Cuneo. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Marchisio Felice fu Ferdinando, domiciliato a Cuneo . . . . .	1.000
Id.	96659 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra . . . . .	1.000
Id.	96660 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra . . . . .	2.000
Id.	96661 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra . . . . .	2.000
Id.	224624 (usufrutto)	Basso Giovanni fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Girauda Laura-Teresa fu Francesco, vedova di Basso Carlo, domic. in Cuneo. Annotazione: l'usufrutto vitalizio della presente rendita che proviene da reimpiego di parte del prezzo di vendita di immobile, spetta a Girauda Laura-Teresa fu Francesco, vedova di Basso Carlo, domic. in Cuneo, giusta atto 26 settembre 1947, rog. Cavallo di Peveragno ed allegato decreto 15 settembre 1947 del giudice tutelare di Cuneo . . . . .	150.000
Cons. 3,50 % (1906)	847791 (nuda proprietà)	Parrinelli Francesco fu Saverio, domic. a Palermo. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Rocco Maria fu Vincenzo, vedova Craxi Filippo, domic. a Palermo . . . . .	52.500
Id.	847792 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: ipotecata a favore della Camera notarile di Messina per la cauzione del notaio Gaetano Caprino e l'usufrutto spetta a Rocco Maria fu Vincenzo, vedova Craxi Filippo, domic. a Palermo . . . . .	900
Rendita 5 % (1935)	139499 (nuda proprietà)	Parrinelli Francesco fu Saverio, domic. a S. Salvatore di Fitalia. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Rocco Maria fu Vincenzo, vedova Craxi Filippo fu Gaetano, domic. a Palermo . . . . .	1.100

Roma, addì 29 febbraio 1964

Il direttore generale reggente: GREGO

(2432)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1963 (registro n. 81 Pubblica istruzione, foglio n. 129), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 3 luglio 1961, dal prof. Salvatore Margarone nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, avverso le graduatorie relative al concorso a posti di preside nelle scuole medie inferiori bandito il 10 marzo 1960.

(2311)

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1963 (registro n. 81 Pubblica istruzione, foglio n. 128), è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 30 giugno 1958, dal prof. Luigi Monaco nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, avverso la sua mancata assunzione, nell'anno scolastico 1957-58, come supplente di matematica presso la Scuola media di Frosinone.

(2317)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1963 (registro n. 69, Pubblica istruzione, foglio n. 209), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 20 dicembre 1954, dalla prof.ssa Ada Bettuzzi Contado nei confronti della Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Asti, avverso la decisione del 15 novembre 1954, con la quale veniva respinto il gravame della ricorrente contro il mancato conferimento dell'incarico per l'insegnamento dell'economia domestica presso la Scuola di economia agraria di Moncalvo.

(2313)

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1963 (registro n. 73 Pubblica istruzione, foglio n. 134), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 12 gennaio 1961, dal prof. Renato Colautti, nei confronti della Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Venezia, avverso la revoca dell'incarico per l'insegnamento, nell'anno scolastico 1960-61, delle materie letterarie presso la Scuola di avviamento professionale di San Donà di Piave, sezione di Eraclea.

(2312)

# CONCORSI ED ESAMI

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti  
di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

### IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3194 del 22 maggio 1961, col quale venne bandito il concorso per i seguenti posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960;

1) Bellosguardo; 2) Campagna; 3) Cannalonga; 4) Celle Bulgheria; 5) Cetara; 6) Minori; 7) Pollica; 8) San Pietro al Tanagro; 9) Vibonati (frazione Villammare);

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità del 13 marzo 1958, n. 296;

### Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

	punti
1. Mirra Carlo	46,782
2. Romano Orazio	44,583
3. Palladino Alfonso	44,524
4. Farano Michele	43,191
5. Saporito Benito	43,150
6. Cirasuolo Silvio	42,857
7. Celebrano Giovanni	42,399
8. Palumbo Antonio	41,912
9. Morrone Albinio	41,075
10. Giuliano Aniello	40,962
11. Esposito Luigi	40,190
12. Cantarella Dante	40,174
13. Resta Marco	39,525
14. Ricciardone Antonio	39,316
15. Iannuzzella Domenico	39,216
16. Iannaccione Osvaldo	39,200
17. Giannattasio Filippo	39,020
18. Giudice Carlo	38,904
19. Gallo Pasquale	38,500
20. Bazzi Alberico	38,325
21. Patella Francesco	38,025
22. Bonsini Carlo	37,758
23. Maiuri Maria	37,750
24. De Vecchi Goffredo	37,600
25. Cirillo Giuseppe	37,575
26. La Gorga Tullio	37,300
27. D'Auria Donenico	37,182

28. Plaitano Silvestro	punti 37,050
29. Del Prete Antonio	" 37,000
30. Matteo Antonio	" 36,900
31. Truncali Michele	" 36,837
32. Squitieri Aniello	" 36,800
33. Nesi Bruno	" 36,775
34. Nuzzo Vincenzo	" 36,675
35. Carrara Lazzaro	" 36,637
36. Ribecco Letizia	" 36,612
37. Guzzo Sabato	" 36,441
38. Busillo Arturo	" 35,816
39. Lisi Giuseppe	" 35,500
40. D'Aiuto Carmelo	" 35,350
41. Policastro Pasquale	" 35,125

Salerno, addì 26 febbraio 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

### IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3194 del 22 maggio 1962, col quale venne bandito il concorso a posti di medico condotto in Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il decreto di pari data n. 3194/64, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso e che sono stati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Tenuti presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità del 13 marzo 1958, n. 296;

### Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e sono nominati medici condotti titolari dei Comuni a fianco di ciascuno indicati:

- 1) Mirra Carlo: Campagna;
- 2) Romano Orazio: Minori;
- 3) Palladino Alfonso: Pollica;
- 4) Farano Michele: Vibonati (frazione Villammare);
- 5) Saporito Benito: Cetara;
- 6) Cirasuolo Silvio: Bellosguardo;
- 7) Celebrano Giovanni: San Pietro al Tanagro;
- 8) Palumbo Antonio: Celle Bulgheria;
- 9) Morrone Albinio: Cannalonga.

I sindaci dei Comuni suindicati sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 26 febbraio 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(2377)

UMBERTO PETTINARI, direttore